Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI SERLE

STATUTO

Delibera n. 57 del 21/12/2000.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Definizione

1. Il Comune di Serle è Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle Leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
3. Il Comune di Serle esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 Territorio

1. Il Comune di Serle comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 Dicembre 1954, n.1228, che si estende per Kmq 18 e confina con i comuni di Botticino, Nave, Caino, Vallio Terme, Paitone, Nuvolento e Nuvolera.
2. Eventuali rettifiche e variazioni dei confini comunali potranno essere predisposte nel rispetto delle procedure stabilite dalla Legge, previa consultazione della popolazione.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Boifava, n. 9.

Art. 3 Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Serle ha come segno distintivo un proprio stemma ed un proprio gonfalone, adottati dal Consiglio Comunale e riconosciuti con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , registrato col numero 317 presso la Corte dei Conti addì 12 Agosto 1959.
2. Stemma : tagliato, nel primo di azzurro al leone d'oro, accompagnato in capo da due spade d'argento, manicate d'oro, poste in decusse e caricate nel centro da una fiamma al naturale ; nel secondo alla galleria di miniera col minatore a torso nudo che batte col martello un cuneo d'argento infisso nella roccia, il tutto al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.
3. Gonfalone : drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento COMUNE DI SERLE. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
5. Con apposito Regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, verrà disciplinato l'uso dello stemma e del gonfalone.

Art. 4 Albo pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla Legge , dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti, avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II
FINALITA', COMPITI E FUNZIONI

Art. 5 Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità promuovendone lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico, secondo gli ideali ed i principi sanciti dalla Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alle scelte politiche e all'attività amministrativa.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri ed obiettivi :
   a) assumere le iniziative e gli interventi necessari per assicurare pari dignità a tutti i cittadini e garantirne i diritti fondamentali, secondo i principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.
   b) Promuovere la realizzazione di un sistema globale ed integrato di interventi volti a garantire la sicurezza sociale, la salute pubblica e la tutela attiva della persona anche con il concorso delle associazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, nel contesto degli obiettivi di cui alla Legge 5 Febbraio 1992, n. 104.
   c) Valorizzare le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per migliorare la qualità complessiva della vita della comunità, adottando tutte le misure necessarie al fine di tutelare l'ambiente, anche predisponendo allo scopo piani di difesa del suolo, del sottosuolo e dell'aria.
   d) Favorire lo sviluppo di attività ricreative, sportive e culturali, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, in forme singole o associate promuovendo manifestazioni culturali ed artistiche, individuando nella Biblioteca Comunale e nell'Associazione "Pro loco" gli strumenti privilegiati per il raggiungimento di tali obiettivi.
   e) Sostenere, con gli strumenti della programmazione e con idonee iniziative, l'economia del paese nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dell'industria, dei servizi e del turismo favorendo e valorizzando le attività già esistenti e promuovendone di nuove.
   f) Attuare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti turistici, industriali, artigianali e commerciali ;
4. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale: elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate al Comune dalla legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.

Art. 6 Funzioni

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, in modo particolare nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, esso promuove ed attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, favorendo a tal fine apposite convenzioni con i Comuni contermini.

Art. 7 Compiti del Comune per servizi di competenza statale e regionale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune dispone di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, svolgendo le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 8 Rapporti istituzionali

1. Il Comune di Serle concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 9 Ricognizione compiti e funzioni

1. Con apposito provvedimento, il Consiglio Comunale di Serle provvederà alla ricognizione delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, nonché dei servizi e funzioni che possono essere esercitati in forma associata con altri Enti o affidati al "privato", in base al principio di sussidiarietà, esplicitando i parametri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione che si intendano raggiungere con la scelta operata.

TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I
Organi istituzionali

Art. 10 Gli organi

1. Sono organi istituzionali del Comune : il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco con i poteri e con le funzioni loro attribuite dalle vigenti leggi e dal presente statuto.

Art. 11 Gli amministratori

1. La Legge individua i soggetti a cui è attribuita la qualifica di amministratore locale e ne disciplina la condizione giuridica.

Capo II
Il Consiglio Comunale

Art. 12 Elezione e composizione

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge, fatto salvo quanto stabilito dal presente Statuto in merito alla decadenza dalla carica di Consigliere comunale.
2. Alla data di adozione del presente Statuto, in relazione alle norme vigenti ed al dato demografico, il Consiglio Comunale di Serle è composto dal Sindaco e da dodici Consiglieri che durano in carica per un periodo di cinque anni.

Art. 13 Funzioni

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi statali e regionali, nonché dal presente Statuto.
3. E' garante, inoltre, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale verso tutti i cittadini.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. E' dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e con apposito Regolamento devono essere disciplinate le modalità attraverso le quali sono fornite allo stesso, nonché ai gruppi consiliari, servizi, attrezzature e risorse finanziarie, utilizzando gli uffici comunali ed il personale di ruolo ivi inquadrato.

Art. 14 Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco. In caso di loro assenza il Consiglio Comunale è presieduto dall'assessore più anziano di età non estraneo al Consiglio Comunale.
2. Il Presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri, secondo le modalità indicate in apposito Regolamento, sulle questioni sottoposte all'ordine del giorno del Consiglio.
3. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto.

Art. 15 Competenze

1. Il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali :

a) lo Statuto dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali, urbanistici ed attuativi, le eventuali deroghe ad essi, i programmi annuali e pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici, i pareri da rendere nelle dette materie ;
c) le convenzioni con altri Comuni, quelle tra Comune e Provincia; la costituzione e la modificazione di forme associative ;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione ;
e) l'assunzione diretta e/o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività e/o servizi mediante convenzione ;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi ;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza ;
h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari ;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo ;
j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari ;
k) la definizione degli indirizzi per la nomina, la revoca e la designazione (da parte del Sindaco) dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta Comunale e da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo può essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art. 16 Prima adunanza

1. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta stessa, al netto del giorno di notifica della seduta e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione del Consiglio.
2. La seduta è riservata alla convalida degli eletti, al giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione Italiana, alla comunicazione del Sindaco dei componenti la Giunta, tra cui il Vicesindaco, e alla nomina della Commissione elettorale.
3. La seduta di cui al comma precedente è pubblica e la votazione palese.
4. Vi possono partecipare anche i Consiglieri la cui causa ostativa è in discussione.
5. Il Consiglio Comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 17 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche.

Art. 18 Sedute e deliberazioni

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno, fissa la data della seduta e ne presiede i lavori, secondo le norme statutarie e del Regolamento, di cui all'art. 29 del presente Statuto.
2. Può essere altresì convocato su richiesta della Giunta Comunale o di un quinto dei consiglieri in carica: in tali ipotesi il Sindaco dovrà procedere alla convocazione entro venti giorni dall'istanza, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
3. Il Consiglio si riunisce inoltre ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.
4. Le sedute del Consiglio Comunale sono ordinarie e d'urgenza e trovano completa e precisa definizione nel Regolamento consiliare.
5. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio, redige il verbale delle adunanze, per il quale può farsi coadiuvare da un impiegato del Comune, e lo sottoscrive insieme al Presidente.
6. Il Segretario Comunale è responsabile della redazione dell'atto deliberativo e delle procedure connesse all'esecutività dello stesso.
7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.

Art. 19 Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive ai sensi dell'art. 134 del T.U. EE. LL. 267/2000 e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi della medesima norma.

Art. 20 Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni.

1. Il Consiglio riunito in prima convocazione, delibera con l'intervento di almeno la metà più uno del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la Legge, lo Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

Art. 21 Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese e per alzata di mano.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 22 I Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera collettività locale comunale senza vincolo di mandato.
2. Le ineleggibilità ed incompatibilità alla carica sono disciplinate dalla legge.
3. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale
4. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
5. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
6. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e degli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
7. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento consiliare.
8. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specialmente determinati dalla Legge.
9. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.
10. I Consiglieri comunali hanno diritto a richiedere la convocazione del Consiglio Comunale secondo la norma prevista dall'art. 39, comma 2 del T.U. EE. LL. 267/2000 e secondo le modalità del Regolamento consiliare.
11. I Consiglieri comunali hanno diritto di chiedere che le deliberazioni della Giunta e del Consiglio vengano sottoposte a controllo di legittimità nei casi e nelle forme prevista dall'art. 127 T.U. EE. LL. 267/2000.
12. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, di cui fanno parte.
13. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti, previa contestazione da parte del Presidente del Consiglio e qualora nei successivi 15 giorni non sia pervenuta allo stesso alcuna giustificazione. Il Presidente, nei successivi 15 giorni, convoca il Consiglio Comunale per la valutazione delle cause di giustificazione, per l'eventuale adozione del provvedimento motivato di decadenza e per la surrogazione del consigliere dichiarato decaduto.
14. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate dal Consigliere medesimo al Presidente del Consiglio Comunale e devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione.
15. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci immediatamente. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta da protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
16. I Consiglieri comunali hanno l'obbligo di eleggere un domicilio nel Comune in cui sono Consiglieri, diversamente le comunicazioni relative allo svolgimento del proprio mandato saranno depositate presso la segreteria comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 23 Il Consigliere incaricato

1. Il Sindaco, nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio Comunale, può incaricare uno o più consiglieri con funzioni di collaborazione con l'Assessore delegato per materia.
2. Il Consigliere incaricato, in accordo con l'Assessore di riferimento, svolge compiti di approfondimento tematico.
3. Il Sindaco può revocare l'incarico in qualsiasi momento, ove il Consigliere incaricato non si attenga alle linee politico-amministrative programmate.

Art. 24 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali si possono costituire in gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti.
2. Nella prima adunanza del Consiglio, subito dopo gli adempimenti previsti dall'art. 16, comma 2, del presente Statuto, i consiglieri prima eletti di ogni lista o gruppo politico comunicano al Sindaco i nominativi dei capigruppo consiliari. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurate idonee strutture, coerentemente con l'assetto organizzativo dell'Ente e con la consistenza numerica di ognuno di essi.

Art. 25 Assessori non Consiglieri Comunali

1. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano alle sedute consiliari ed alla discussione. Gli stessi non concorrono al computo per la validità della seduta e non hanno diritto al voto.

Art. 26 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi di apposite Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Il Regolamento disciplina la loro composizione, nonché competenza, le procedure, i limiti e le modalità di funzionamento.
3. Alle commissioni possono essere attribuiti poteri consultivi anche sulle materie di competenza consiliare, ma è esclusa l' attribuzione o la delega, da parte del Consiglio, di poteri deliberativi.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori i funzionari dell'Ente ed i rappresentanti degli organismi associativi, delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 27 Commissioni comunali

1. Per l'adempimento delle proprie funzioni e compiti, il Consiglio Comunale può avvalersi di apposite commissioni comunali permanenti rappresentative delle forze politiche, delle parti sociali, delle associazioni e delle diverse componenti presenti nella comunità ed operanti sul territorio ; la composizione, funzionamento e competenze di dette commissioni, sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 28 Commissioni speciali e d'inchiesta

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni speciali e d'inchiesta, con funzioni di garanzia e di controllo, su argomenti di interesse pubblico e, comunque, strettamente connessi all'attività amministrativa del Comune.
2. Con la delibera istitutiva della commissione speciale o d'inchiesta, il Consiglio Comunale ne disciplina anche i compiti ed il funzionamento, prevedendo che la presidenza della stessa spetti al Consigliere Comunale di minoranza indicato, di comune accordo, dai capigruppo di minoranza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Un terzo dei Consiglieri assegnati può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 29 Regolamento consiliare

1. Un apposito Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale con particolare riguardo alle seguenti materie :
   a) la definizione delle sedute ordinarie e d'urgenza ;
   b) le modalità di convocazione e di notifica dell'avviso ;
   c) la definizione dell'ordine del giorno ;
   d) la presidenza delle sedute ;
   e) la validità delle sedute e delle deliberazioni ;
   f) modalità di svolgimento delle sedute ;
   g) i procedimenti di approvazione degli atti ;
   h) le sedute segrete ;
   i) votazioni a scrutinio segreto ;
   j) verbalizzazione e assistenza del Segretario comunale ;
   k) il funzionamento dei gruppi consiliari e della eventuale conferenza dei capigruppo ;
   l) il numero delle commissioni consiliari ed il loro funzionamento ;
   m) i criteri per la convocazione su iniziativa dei consiglieri ;
   n) interrogazioni, interpellanze e mozioni ;
   o) diritto di accesso agli atti ed alle informazioni;
   p) la partecipazione di esterni per relazioni e consulenze ;
   q) le modalità per la fornitura di servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il Consiglio ed i gruppi consiliari, mediante l'utilizzo delle strutture e del personale comunale.

2.Il Regolamento e ogni sua successiva variazione o modificazione sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Capo III
La Giunta Comunale

Art. 30 Composizione e nomina della Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco, che la presiede, ed è composta da un numero massimo di quattro Assessori.
2. Il Sindaco e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.
3. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, con le modalità disciplinate dal Regolamento consiliare.
4. Il Sindaco dà comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio entro 35 giorni dalla proclamazione degli eletti
5. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco la presiede l'Assessore Vicesindaco da lui nominato. In loro assenza la presiede l'Assessore più anziano di età.
6. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, nel qual caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.
7. Rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
8. Non possono far parte della Giunta i coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
9. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
10. Possono essere nominati assessori dei cittadini non Consiglieri Comunali, purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza tecnico-amministrativa. Il loro numero non può superare il 50% degli Assessori di cui la Giunta è composta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

11. Contestualmente all'accettazione della carica gli Assessori extraconsiliari producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
12. Il Sindaco dà atto di tale condizione nel documento di nomina che presenta al Consiglio.
13. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 31 Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune che collabora con il Sindaco dal quale è nominata ed opera secondo principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.
2. La Giunta adotta gli atti amministrativi privi di contenuto gestionale che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. In particolare spetta alla Giunta Comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in base ai principi del presente statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. In caso di urgenza la Giunta può adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, pena la decadenza delle stesse.

Art. 32 Organizzazione della Giunta

1. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.
3. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco, contestualmente alla nomina della Giunta Comunale, esclusivamente tra gli Assessori Consiglieri Comunali.
4. La Giunta fornisce ai dirigenti dell'Ente o ai responsabili dei servizi gli indirizzi amministrativi per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo.

Art. 33 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa pure l'ordine del giorno della seduta.
2. L'attività della Giunta è collegiale.
3. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco con proprio provvedimento.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni che sono state conferite ad ogni Assessore e le successive modifiche.
5. Per esigenze organizzative, di indirizzo e di controllo, agli Assessori vengono conferite attribuzioni per settori omogenei.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. In assenza del Sindaco e del Vicesindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.
8. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
9. In caso di necessità, nelle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Sindaco, anche i revisori dei conti.
10. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive unitamente a chi presiede la seduta .
11. Il Segretario Comunale è responsabile della formalizzazione dell'atto deliberativo, della sua pubblicazione all'Albo Pretorio su attestazione del Messo Comunale e degli adempimenti di legge previsti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

12. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con separata votazione.
13. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, da inserire in deliberazione, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile.

Art. 34 Definizione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, nella seduta di cui all'art. 17 dello statuto, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Consiglio procede all'esame della proposta di cui al precedente comma, alla sua discussione ed eventuale integrazione, concludendo i propri lavori con apposita votazione.

Art. 35 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta la decadenza.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta, con firme autenticate dal Segretario Comunale o da un impiegato autorizzato, da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. Deve essere presentata a mano al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta.
5. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.
6. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 36 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alla predetta elezione le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 37 Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per :
   a) dimissioni ;
   b) revoca ;
   c) decadenza ;
   d) decesso;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, che provvede alla relativa sostituzione dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla Legge. Alla relativa sostituzione provvede il Sindaco con successiva comunicazione al Consiglio.

Capo IV
Il Sindaco

Art. 38 Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, ufficiale di Governo, autorità sanitaria locale ed autorità di pubblica sicurezza.
2. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle Leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e dei responsabili dei servizi e di ogni struttura comunale.
4. In caso di assenza o di impedimento è sostituito in tutti i suoi compiti dal Vicesindaco, ai sensi dell'art.36, comma 2, dello Statuto.
5. Prima di assumere le proprie funzioni, il Sindaco presta, davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, giuramento di osservare lealmente la Costituzione.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla, in tutti i casi previsti dalla Legge ed in ogni manifestazione pubblica in cui sia chiamato a rappresentare il Comune.
7. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni della Legge ed è componente del Consiglio a tutti gli effetti, pertanto rientra nel calcolo del numero dei Consiglieri per rendere legale la seduta del Consiglio Comunale ed a lui si applicano tutte le prerogative dei Consiglieri.

Art. 39 Competenze del Sindaco quale responsabile dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze generali e complessive degli utenti
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
5. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
6. Nomina, nei termini di Legge, il Segretario Comunale, e può procedere alla revoca dello stesso con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta Comunale.
7. Indìce i referendum comunali.
8. Promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

9. Informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
10. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
11. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla Legge o dallo Statuto assumono il nome di Decreti.

Art. 40 Competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
   a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica ;
   b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine, sicurezza, sanità e di igiene pubblica ;
   c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla Legge ;
   d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 41 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 42 Incarichi e consulenze

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata o diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi degli Amministratori o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata nel territorio da essi amministrato.
2. Gli Amministratori, all'uopo designati dall'organo competente, possono partecipare all'attività degli organi nazionali e regionali delle Associazioni degli Enti locali e assumere, per designazione delle predette Associazioni, incarichi di Amministratori o Sindaci nelle società costituite per erogare servizi e prestazioni ai Comuni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 43 Pari opportunità

Il Comune di Serle, allo scopo di realizzare la pari opportunità tra uomo e donna, stabilisce che negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, di norma nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti.

TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I
Organizzazione dei servizi e degli uffici

Art. 44 Criteri e principi

1. Il Comune di Serle uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario Comunale ed ai Capi Settori e Responsabili dei servizi.
2. Le funzioni gestionali ed amministrative sono affidate alle figure massime apicali anche se non dirigenziali, ai sensi del D.lvo 29/93 e circolare Ministeriale n.6 del 22/6/93. Detta funzione viene espletata mediante "Determinazioni". Tali atti devono essere datati e numerati per ufficio ed assoggettati alla normativa sulla trasparenza amministrativa.

Art. 45 Principi e organizzazioni

1. Il Comune di Serle, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi :

a) Accrescere l'efficienza dell'amministrazione, anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con altri soggetti pubblici.
b) Razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disposizioni di bilancio.
c) Attuare gradualmente, come previsto dalla Legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla Legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.
3. L'Amministrazione Comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.
4. Il responsabile dell'unità organizzativa coordina il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.
5. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

Art. 46 Forme di gestione dei servizi

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

3. La gestione dei servizi in economia potrà avvenire anche attraverso prestazioni, opportunamente regolate, rese da anziani pensionati, nel rispetto della normativa vigente, e nei settori riguardanti la sorveglianza nelle scuole, l'assistenza sugli scuolabus, i compiti di piccola manutenzione del verde pubblico, la custodia e la vigilanza degli edifici pubblici, le affissioni, l'assistenza ad anziani, handicappati o ad altre categorie emarginate, in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari.
4. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
5. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
6. Il conferimento della concessione di servizi avviene di regola provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.
7. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali, per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
8. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare economia gestionale, costituisce istituzione mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e delle attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino : i costi dei servizi, le forme di finanziamento, e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
9. Il Consiglio Comunale costituisce società per azioni a prevalenza di capitale pubblico comunale, qualora si renda opportuno, in relazione di altri soggetti pubblici o privati.
10. La costituzione ed il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni sono regolati dall'art. 113 del T.U. EE. LL. 267/2000.

Capo II
Forme associative

Art. 47 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con gli altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 48 Consorzi

1. Il Comune di Serle può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Provincie per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La convenzione prevede l'obbligo, a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 49 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più enti pubblici, il Sindaco può approvare appositi accordi di programma, secondo le modalità previste dall'art. 34 del T.U. EE. LL. 267/2000.

Capo III
Organizzazione del personale e degli uffici

Art. 50 Principi generali e organizzazione

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi fissa i criteri organizzativi, determina la dotazione del personale, definisce l'articolazione delle strutture secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.

Art. 51 Stato giuridico del personale dipendente

1. Lo stato giuridico del personale dipendente è regolato dal C.C.N.L. di comparto.

Art. 52 Determinazione degli organici

1. Con proprio atto il Sindaco provvede al conferimento della titolarità degli uffici, in coerenza con la dotazione organica del personale e con l'ordinamento organizzativo.
2. La Giunta Comunale verifica ed aggiorna annualmente la consistenza dei ruoli organici con riferimento alla quantità ed alla qualità dei servizi e provvede a garantire la copertura dei posti vacanti secondo le norme stabilite dalla Legge ed in rapporto alle disponibilità previste in bilancio.

Art. 53 I responsabili dei servizi e degli uffici

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai responsabili delle singole unità organizzative.

Art. 54 Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e per programmi.
b) Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.
c) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 55 Responsabili dei Servizi o delle Unità organizzative

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del Regolamento degli uffici e dei servizi, è articolata in Uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 56 Aggiornamento e disciplina del personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualifica professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 57 Direttore generale

1. Il Comune di Serle può dotarsi di un Direttore Generale previa stipula di convenzione con Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti, e dovrà procedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento d'organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente medesimo, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo i livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
3. Competono al Direttore Generale :
   a) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto alla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del T.U. EE. LL. 267/2000 ;
   b) la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del T.U. EE. LL. 267/2000.
4. Ai fini di cui al precedente comma, i responsabili dei servizi rispondono, nell'esercizio delle loro funzioni, al direttore generale, ad eccezione del Segretario del Comune.
5. Le funzioni del Direttore generale possono essere attribuite al Segretario Comunale.
6. Il trattamento economico del Direttore Generale è in ogni caso disciplinato da apposito contratto e la sua remunerazione è commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, e alle condizioni del mercato.
7. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

Art. 58 Dirigenti

1. Gli organi di governo del Comune definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai responsabili delle unità organizzative spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. Ai responsabili delle unità organizzative spetta la direzione degli uffici e dei servizi. Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
4. Nel rispetto dei principi sopra stabiliti, il Regolamento specifica l'attribuzione delle responsabilità gestionali.
5. L'esercizio del potere di spesa è attuato con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.

Art. 59 Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e convenzioni a termine sono previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità che verranno avviate secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 60 Il Regolamento del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego, sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti, di cui al precedente comma, sono adottati dalla Giunta comunale sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale. In particolare il Regolamento disciplina:

a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
b) i procedimenti di costituzione, modificazione, dello stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
c) i criteri per la determinazione delle qualifiche professionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;
g) la responsabilità e i doveri dei dipendenti;
h) le procedure e le sanzioni disciplinari;
i) l'orario di lavoro;
j) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso agli atti.

Capo IV
Il Segretario Comunale

Art. 61 Stato giuridico e trattamento economico

1. Il Comune di Serle ha un Segretario titolare, funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia e iscritto in apposito Albo.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge e dai contratti collettivi nazionali.

Art. 62 Funzioni del Segretario

1. Il Segretario del Comune svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla Legge e assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa. In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente :
   a) sovrintende alle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e ne coordina l'attività, ad eccezione di quando il Sindaco abbia nominato il Direttore generale ;
   b) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ;
   c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e Consiglio Comunale ; assicura a mezzo di funzionari da lui designati la redazione dei verbali delle adunanze secondo le norme stabilite dal Regolamento ;
   d) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei responsabili dei servizi, ai sensi delle norme di Regolamento ;
   e) adotta provvedimenti temporanei di mobilità interna in relazione a particolari esigenze che non sono di competenza dei responsabili dei servizi ;
   f) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ;
   g) organizza le modalità di accesso agli atti da parte dei Consiglieri comunali e dei cittadini ;
   h) vigila sulla piena attuazione delle norme previste in materia di provvedimenti amministrativi, di cui alla Legge 7 Agosto 1990, n. 241 ;
   i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale e ne risponde del funzionamento all'Amministrazione Comunale.

Art. 63 Vice segretario

1. Può essere nominato un Vice segretario che coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o di impedimento che deve avvenire sulla base delle modalità predeterminate dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 64 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune di Serle è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe compatibilmente con le disposizioni di Legge.

Art. 65 Demanio e patrimonio

1. Il Comune di Serle ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla Legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio, che ne disciplina pure l'uso.

Art. 66 Attività finanziaria del Comune

1. La Finanza del Comune è costituita da:
   a) imposte proprie ;
   b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali ;
   c) tasse e diritti per servizi pubblici ;
   d) trasferimenti statali e regionali ;
   e) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale ;
   f) risorse per investimenti ;
   g) altre entrate.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni al costo dei relativi servizi.

Art. 67 Contabilità

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 Dicembre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, della integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, secondo i criteri stabiliti dalla Legge.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto. Sulla proposta degli atti degli Organi collegiali, che siano meri provvedimenti di indirizzo, deve essere richiesto il provvedimento di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e , ove sussista un impegno

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di spesa o una diminuzione di entrata, del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
5. Con apposito Regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

Art. 68 Contabilità comunale : il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 Giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore.

Art. 69 I contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dalle norme nazionali e comunitarie per quanto di competenza ed al vigente Regolamento.
3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa in questione, secondo quanto disciplinato nel Regolamento, di cui al comma precedente.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile del servizio o dell'ufficio interessato, individuato con il Regolamento.
5. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 70 Revisione economico - finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore, scelto in conformità al**le vigenti disposizioni**.
2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore, in conformità alle norme del Regolamento contabile, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. A tal fine il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Nella relazione, di cui al precedente terzo comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
7. I verbali redatti dal revisore su materia di sua competenza sono a disposizione di ogni Consigliere Comunale.

Art. 71 Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti e ne riferiscono alla Giunta per l'adozione dei provvedimenti necessari, con le modalità previste da apposito Regolamento che stabilisce il procedimento di verifica e di controllo .

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 72 Tesoreria

1. Il Comune di Serle ha un proprio servizio di Tesoreria.
2. I rapporti e le procedure del servizio sono definiti dal Regolamento di contabilità, di cui all'art. 67, comma 5 dello Statuto.

Art. 73 Responsabilità

1. Per gli amministratori e il personale del Comune di Serle si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il Tesoriere ed ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni della commissione del fatto; la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti del Comune è personale e non si estende agli eredi.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 74 Principi

1. Il Comune di Serle garantisce e favorisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale, al fine di assicurare il buon andamento l'imparzialità e la trasparenza dell'Ente.
2. Considera la partecipazione uno strumento efficace, che consente agli Organi istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze della Comunità.
3. Le forme della partecipazione si inseriscono nel normale quadro dell'attività amministrativa e non intervengono a modificare le competenze e i tempi di una decisione, che dovrà, tra l'altro, anche assumere i caratteri della tempestività, in un contesto di snellimento e di accelerazione delle procedure.
4. Il Comune attua le iniziative più opportune per coordinare e per conciliare gli interessi individuali e di gruppo con quelli più generali e prevalenti della Comunità.
5. In coerenza con la normativa vigente, ed in particolare con la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, adegua inoltre la propria organizzazione di modo che sia garantita la trasparenza.

Art. 75 Istituti della partecipazione

1. Nell'ambito dei principi e dei criteri, indicati nell'articolo precedente, sono previsti i seguenti istituti di partecipazione popolare:
   a) la valorizzazione delle libere forme associative;
   b) la promozione degli organismi di partecipazione e di consultazione;
   c) referendum;
   d) Consiglio Comunale dei Ragazzi;
   e) Istanze, petizioni e proposte;
   f) il diritto di azione popolare;
   g) la partecipazione al procedimento amministrativo;
   h) il diritto di informazione e di accesso agli atti;
   i) il diritto di accesso alle strutture;

Art. 76 Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con le organizzazioni a tutela dei minori.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

Art. 77 Libere forme associative

1. Il Comune di Serle valorizza le libere forme associative presenti sul proprio territorio e ne sostiene l'azione, quando essa sia preordinata ad iniziative di servizio e di promozione nei settori della tutela dell'ambiente e della salute, della solidarietà e dell'assistenza, della cultura e dell'arte, della scuola e della ricerca, dello sport e dello spettacolo, del folclore e delle tradizioni locali.
2. Determina per le associazioni spazi di presenza negli organi consultivi dell'Ente, con particolare riguardo alle commissioni comunali, per acquisire pareri e proposte secondo le specifiche esperienze; le procedure e le modalità del loro coinvolgimento sono previste con apposito Regolamento.
3. Ogni associazione è tenuta a depositare agli atti della segreteria comunale copia del proprio statuto o atto costitutivo, l'elenco aggiornato dei soci e i nominativi di coloro che ricoprono le cariche sociali.

Art. 78 Comitati di gestione

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali ad esempio scuole materne, impianti sportivi, ricreativi, culturali, attività di assistenza e simili.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione e adottare un proprio Regolamento per definire funzioni, organi rappresentativi e mezzi.
3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione, che è inviata al Consiglio Comunale.

Art. 79 Organismi di partecipazione e di consultazione

1. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini in ordine agli indirizzi programmatici per l'erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza dei contenuti degli atti di maggior rilievo attraverso apposite pubblicazioni periodiche, manifesti e col ricorso agli organi di stampa e radiotelevisivi locali.
2. Il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco organizzano la partecipazione dei cittadini per problemi di rilevanza generale o di frazione.
3. La convocazione è disposta dagli organi, di cui al secondo comma del presente articolo, nel modo più semplice, attraverso il manifesto, indicante il giorno, ora e luogo dell'assemblea, nonché gli argomenti in discussione. Copia della convocazione è, in qualunque caso, consegnata ai Consiglieri Comunali.
4. In ordine a particolari e rilevanti problemi, su iniziativa del Consiglio Comunale e secondo procedure semplici e snelle da esso stabilite volta per volta, possono essere organizzate forme di consultazione diretta degli elettori attraverso schede o questionari recapitati a domicilio; essi saranno poi riconsegnati dai cittadini nelle sedi o negli uffici precedentemente stabiliti.
5. L'istituto della consultazione preventiva, di cui al precedente comma, è attuato anche su iniziativa popolare quando lo richieda il 10% del corpo elettorale, risultante dall'ultima revisione approvata.

Art. 80 Referendum

1. Il Comune di Serle favorisce la consultazione della popolazione attraverso l'istituto del referendum, che può essere consultivo o abrogativo.
2. Il Referendum consultivo è ammesso su decisione consiliare, adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, compreso il Sindaco, ovvero a richiesta di almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il referendum abrogativo è ammesso a richiesta del 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali.
4. Non possono essere indetti referendum consultivi o abrogativi in materia di atti normativi e regolamentari di pianificazione e programmazione generale, tributi locali e di tariffe su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni su atti esecutivi e su provvedimenti che abbiano già prodotto i loro effetti.
5. Il Consiglio Comunale fissa in apposito Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
6. Entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo; il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 81 Istanze, petizioni, proposte

1. Gli elettori singoli o associati del Comune possono rivolgere istanze e petizioni sia al Consiglio che alla Giunta, con riferimento ai problemi di rilevanza generale e di quartiere.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale, dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità di inoltro dell'istanza sono indicate nel Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
4. Il regolamento di cui al precedente comma determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
5. La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.
6. Se il termine previsto al quinto comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendone ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
7. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
8. Cinquanta elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro trenta giorni all'organo competente, corredate dal parere del responsabile del servizio interessato, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
9. L'Amministrazione Comunale deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
10. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
11. Al Consiglio e alla Giunta è riconosciuto il diritto di sottoporre agli organi elettivi proposte o schemi di deliberazione, secondo le rispettive competenze.
12. Le istanze, petizioni e le proposte sono depositate presso la segreteria comunale, che è tenuta a dare immediata comunicazione al Sindaco.

Art. 82 Il diritto di azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale può deliberare la costituzione del Comune in giudizio e, in caso di soccombenza, le spese non sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 83 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ed in ogni caso quando si tratti di procedimento che incide su posizioni soggettive, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per Legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro notizia dell'inizio del procedimento, come stabilito dalla Legge 1 Agosto 1990 n. 241.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà della Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
3. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
4. Nella comunicazione debbono essere indicati:
   a) l'amministrazione competente;
   b) l'oggetto del procedimento promosso;
   c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
   d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
5. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
6. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
7. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
8. I soggetti di cui al precedente comma hanno diritto:
   a) di prendere visione degli atti di procedimento;
   b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
9. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla Legge, in sostituzione di questo.
10. Gli accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la Legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
11. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
12. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
13. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
14. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
15. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 84 Diritto di informazione e di accesso agli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.
   L'Amministrazione Comunale individuerà con apposito Regolamento le categorie di atti sottratti all'accesso, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241
2. Presso l'ufficio di segreteria sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione Lombardia e dei Regolamenti Comunali.
3. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, delle aziende autonome e speciali, e degli enti pubblici e dei gestori dei servizi pubblici del Comune di Serle, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

Art. 85 Diritto di accesso alle strutture

1. Il Comune di Serle assicura agli Enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni, di cui all'art. 77 dello Statuto, il diritto di accedere alle strutture, ai servizi comunali e ad altri spazi idonei.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti **o** documenti preventivamente e formalmente dichiarati riservati e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento previsto nel predetto art. 77, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina le modalità di concessione in uso delle suddette strutture.

Art. 86 Funzionamento della pubblica amministrazione e ruolo del Consiglio

1. In relazione al primo comma dell'art. 42 T.U. EE. LL. 267/2000, che indica nel Consiglio l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune, e al primo comma dell'art. 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, il Consiglio Comunale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione locale.
2. Ogni Consigliere può segnalare, anche di propria iniziativa, al Sindaco e al Segretario Comunale, secondo le rispettive competenze, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, unitamente a proposte migliorative e di correzione.
3. Il Sindaco e il Segretario Comunale sono tenuti ad assumere i relativi provvedimenti, nel rispetto della normativa vigente, e a dare comunicazione agli interessati in ordine alle decisioni assunte.
4. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento dell'amministrazione e sulle iniziative adottate per garantire il corretto funzionamento delle Istituzioni locali.
5. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, assume le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

TITOLO VII
DIFENSORE CIVICO

Art. 87 Difensore civico

1. E' istituita la figura del difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. L'Amministrazione Comunale si impegna ad istituire l'ufficio del Difensore civico, anche a mezzo di convenzione con altri Enti Pubblici.
3. Le relative caratteristiche, attribuzioni e compiti formeranno oggetto di specifico Regolamento, che dovrà prevedere i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per ricoprire la carica stessa che non potrà comunque superare la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto e le condizioni di decadenza o revoca dall'ufficio.
4. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con apposita votazione che dovrà ottenere il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati.
   Qualora in tale votazione nessun candidato raggiunga la suddetta maggioranza, il Consiglio Comunale in sedute successive potrà procedere alla nomina del Difensore Civico con votazione a maggioranza assoluta.
5. Le votazioni sono a scrutinio segreto
6. Può essere nominato Difensore Civico qualsiasi cittadino italiano.
   Non possono essere nominati Difensore Civico:
   - i segretari di partiti politici
   - i segretari di organizzazioni sindacali
   - coloro che non possono essere eletti alla carica di Consigliere Comunale
   - i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.
7. Il Difensore Civico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha eletto, e non può essere rieletto per più di una volta.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 88 Adozione dei regolamenti

1. E' prevista nello Statuto l'adozione dei seguenti regolamenti:
   a) Regolamento del Consiglio comunale (Art. 29);
   b) Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi (Art. 50);
   c) Regolamento per l' inventario ed il patrimonio (Art. 65);
   d) Regolamento di contabilità (Art. 67);
   e) Regolamento dei contratti (Art. 69);
   f) Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti (Artt. 77 - 81);
   g) Regolamento per le consultazioni referendarie (Art. 80).

Art. 89Approvazione dello statuto e sue variazioni

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le disposizioni, di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 90 Entrata in vigore dello Statuto

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto del Comune di Serle è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune trovando, a partire da questa data, immediata applicazione tutti gli istituti previsti dallo Statuto medesimo.
3. Lo Statuto è inviato ad ogni famiglia del Comune di Serle; chiunque ne faccia richiesta ha diritto ad averne copia.